

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

MALE'

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO

DELL'INTERVENTO 19" – ABBELLIMENTO URBANO E RURALE"

ANNO 2017

CIG: 7059417F2F - CUP: G13D17000150003

N. REP

Al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91,

nell'anno duemiladiciasette (2017) il giorno _____ nella sede della Comunità della Valle di Sole di Malè

TRA:

- **La Comunità della Valle di Sole** (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede a Malè, via IV novembre 4 – telefono 0463/901029 - cod. fisc. 92019720223 e partita I.V.A. 02192020226 rappresentata dalla dott.ssa Cristina Rizzi, in qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio Assistenziale, Sv. Economico della Comunità della Valle di Sole, e a ciò autorizzata con decreto del Presidente n. 9 del 1 marzo 2017

e

- **la Cooperativa "Rabbiese P.S.C.A.R.L."** (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede in Rabbi fraz. S.Bernardo n. 244/A

Codice Fiscale 00636409229 registrata alla C.C.I.A.A. Ufficio Registro Imprese al n. 006364902 di Trento, nella persona del suo legale rappresentante signor Zanon Luciano nato a Cles il 17.05.1961 e residente a Rabbi in via Fraz. S.Bernardo n. 302, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge n. 381/1991, e l'art. 21 della legge provinciale n. 23/1990;

Premesso che:

- con domanda prot. n° 1395/24.1 dd. 03.03.2017 l'ENTE provvedeva a notificare all'Agenzia del Lavoro di Trento l'intenzione di avviare un progetto "Intervento 19" per l'anno 2017, relativamente ai lavori socialmente utili - Interventi di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione;

- con determinazione n. _____ del _____ il Responsabile del Servizio Attività Socio Assistenziali ha predisposto la presente convenzione tipo, nonchè l'affido ai sensi della L.P. 23/90 e s.m.i. dei lavori in parola alla Cooperativa Rabbiese P.S.C.A.R.L., per un importo complessivo di Euro 70.746,04 IVA compresa.

➤ che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di confronto concorrenziale di data 9 maggio 2017;

➤ che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:
l'esecuzione dei lavori "INTERVENTO 19" - Interventi di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, autorizzati con determinazione del Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro n. 484 del 19 aprile 2017, con le modalità in essa stabilite; atti di cui le parti hanno preso visione e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti quantunque non materialmente allegati.

ART. 2 - Durata

Il tempo utile per l'esecuzione del predetto Progetto mediante la presente convenzione è di 6,1 mesi, sui 7 mesi previsti, con decorrenza dal giorno 22 maggio 2017 (nel quale avranno inizio i lavori indicati nel progetto), fino al giorno 24 novembre 2017.

ART. 3 - Obblighi della Cooperativa

Tali lavori devono essere svolti con l'organizzazione a carico della COOPERATIVA, ivi incluso l'impiego di mezzi speciali ed attrezzatura adeguata e che la responsabilità per l'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla COOPERATIVA affidataria.

La COOPERATIVA si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione,

b) a nominare, quale Coordinatore di cantiere, il Sig. qualifica professionale , in possesso dei requisiti e idonea professionalità

previsti dalla legge in materia. Il Coordinatore di cantiere dovrà programmare l'attività e indirizzare la squadra operai nei diversi cantieri previsti dal Progetto, mantenere i necessari contatti con l'ENTE, i Servizi Socio-Sanitari competenti e l'Agenzia del Lavoro, in modo da garantire i necessari raccordi operativi sia rispetto all'obiettivo dell'inserimento lavorativo, che dell'esecuzione della attività, provvedendo agli ordini di fornitura dei materiali e noli occorrenti.

Dovrà sovrintendere nello specifico alle seguenti attività:

- * Tenuta del Registro Lavori;
- * Rilevazione ore svolte dai lavoratori sulla base del Rapportino Presenze, compilato giornalmente;
- * Distribuzione paghe entro il 15 di ogni mese;
- * Documentazione dei lavori svolti;
- * Compilazione della "scheda di rilevazione", fornita dall'Agenzia del Lavoro, per la raccolta di tutte le informazioni utili, riguardanti l'andamento e l'esito dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte nel Progetto;
- * Verifica delle richieste aggiuntive, ed eventuali varianti inerenti i lavori previsti dal Progetto.
- * Redazione della relazione tecnica a fine lavori;

c) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro di settore, come individuato ai sensi del protocollo di intesa 22 febbraio 2013 fra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Parti Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;

- | | |
|----|---|
| d) | ad applicare per tutte le persone svantaggiate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale; |
| e) | ad adempiere agli obblighi di legge, ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (fiscali, previdenziali, assicurativi, D.Lgs 81/2008); |
| f) | ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio; |
| g) | a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di n. 1 persona a tempo pieno e/o di n. 9 persone a part-time indicate dall'ENTE di concerto con la COOPERATIVA; |
| h) | a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy di cui al D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 della medesima normativa, limitatamente ai dati necessari per l'espletamento del servizio in oggetto; |
| i) | a trasmettere all'ENTE almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni); |
| l) | a produrre, al termine dei lavori la contabilità finale sulla base dell'attività |

svolta e le indicazioni utili al direttore per la stesura della relazione conclusiva, contenente la descrizione degli interventi eseguiti ed eventualmente corredata con materiale documentale.

m) La COOPERATIVA sarà tenuta altresì a rispettare nell'esecuzione del contratto gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ENTE, in quanto compatibili.

n) La COOPERATIVA garantisce l'integrazione del progetto, subordinatamente all'autorizzazione dell'Agenzia del Lavoro e su specifica richiesta dell'ENTE, alle medesime condizioni presentate in sede di offerta, mediante l'assunzione di un massimo n. 3 persone a part-time (1,5 opportunità lavorative aggiuntive) indicate dall'ENTE di concerto con la COOPERATIVA;

Art. 4 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli

L'ENTE si riserva di effettuare i relativi controlli in conformità a quanto previsto dal citato progetto e dalla presente Convenzione, organizzando in particolare incontri tra i vari attori del Progetto, almeno 3, all'inizio, a metà e alla fine dei lavori, finalizzati al confronto, allo scambio di informazioni, alla definizione di accordi operativi e alla valutazione dei risultati.

Art. 6 - Obblighi dell'Ente

L'ENTE per la realizzazione del progetto mette a disposizione della COOPERATIVA l'automezzo Renault TRAFIC targato AF 933 RL, con spese d'esercizio a carico della COOPERATIVA.

L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo pattuito in Euro 70.746,04 I.V.A. inclusa, fatti salvi i risultati della contabilità finale per quanto riguarda eventuali diminuzioni od aumenti del costo, sarà liquidato a stati, entro 60 giorni dall'emissione della fattura elettronica, Codice IPA da indicare in fattura è M9AZ49, con le seguenti modalità:

- 60% entro due mesi dall'inizio dei lavori dietro presentazione di regolare fattura;

- 40% al termine dei lavori su presentazione di regolare fattura, della contabilità finale da parte della Cooperativa unitamente alla relazione consuntiva del Coordinatore di cantiere sull'attività realizzata, con la rendicontazione delle ore effettivamente svolte.

In applicazione all'art. 1 comma 1176 della L. 296/2006 e del successivo Decreto 24.10.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avente ad oggetto "Documento unico di regolarità contributiva", si provvederà ad acquisire all'emissione di ogni fattura il D.U.R.C. attestante la regolarità della stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.

Art. 7 – Ritardi nei pagamenti

Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge.

ART. 8- Salute e sicurezza dei lavoratori

L'ENTE e la COOPERATIVA, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ai lavoratori assunti il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. In particolare l'Amministrazione dell'ENTE in collaborazione con la Cooperativa affidataria assicura la formazione, inerente l'attività svolta, in materia di sicurezza. I rischi derivanti dalle limitazioni sono identificabili e valutabili dall'ENTE e dalla Cooperativa, come riportato nell'allegato documento di valutazione dei rischi (DUVRI), il cui aggiornamento è a carico dell'ENTE e sottoscritto dalla COOPERATIVA.

Art. 9 - Cause di risoluzione – Recesso

La presente convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento della COOPERATIVA, tale da compromettere i risultati dei servizi;
- frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami da parte dell'ENTE;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell' ENTE per oltre sei mesi rispetto al termine fissato.
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite, superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

Art. 10 – Cauzione

È facoltà dell'ENTE chiedere a garanzia della regolare esecuzione dell'attività alla COOPERATIVA , ai sensi del disposto dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

Art. 11 – “Disposizioni contro la mafia ”

Per gli effetti “Disposizioni contro la mafia” di cui alla legge 19/03/90 n. 55 e successive modificazioni e del Decr. Leg. 08/08/94 n. 490 si dà atto che, in attesa del rilascio della prescritta certificazione da parte della Camera di commercio di Trento, il Presidente della COOPERATIVA ha reso in data odierna un atto sostitutivo di notorietà che si trova depositato agli atti dell'ENTE.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La COOPERATIVA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La COOPERATIVA si impegna a dare immediata comunicazione all'ENTE ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 13 - Spese di stipula della convenzione

Tra le parti si conviene che la presente scrittura privata, riguardando lavori soggetti ad IVA, verrà portata a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131. Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Cooperativa Rabbiese P.S.C.A.R.L..

Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione prot. n. 2015/47241

del 24.06.2015

Art. 14 – Responsabile del procedimento

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento la dott.ssa Cristina Rizzi
cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere
organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012
convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dott.ssa Cristina Rizzi -

COOPERATIVA RABBIESE P.S.C.A.R.L.

IL PRESIDENTE

- Zanon Luciano –